



MARIALUIGIA CACCAVALE

Cass. civ., sez. trib., (ord.), 16 marzo 2026, n. 5910 – Pres. Napolitano, est. Lume

Va rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla potenziale configurabilità dell'inesistenza della sentenza pronunciata al termine di un giudizio instaurato in assenza della notificazione dell'atto introduttivo e dunque alla conseguente applicabilità del regime previsto dal comma 2 dell'art. 161 c.p.c.

**Omessa notificazione dell'atto introduttivo e (specie di) invalidità della sentenza:
l'inesistenza si propaga?**

Il contributo si sofferma su una recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione che pone un interrogativo di sistema: in presenza dell'inesistenza materiale della notificazione dell'atto introduttivo del processo, e dunque di un'ipotesi di contumacia involontaria con conseguente lesione del contraddittorio, è configurabile l'inesistenza della sentenza, con conseguente sottrazione della stessa al regime di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c.? L'a. sostiene che la gravità della violazione del contraddittorio non sembra, tuttavia, sufficiente a giustificare il ricorso alla categoria dell'inesistenza, dovendo tener conto del delicato bilanciamento tra l'effettività del diritto al contraddittorio e la funzione stabilizzante del giudicato, il quale non sembra consentire il ricorso alla predetta categoria al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'ordinamento.

This article focuses on a recent order referring a question to the Joint Sections of the Court of Cassation, which raises a systemic question: in the event of material non-existence of service of the pleading initiating the proceedings – and thus a case of involuntary default resulting in a violation of the right to a fair hearing – can the judgment be deemed non-existent, thereby exempting it from the provisions of Article 161, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure? The author argues that the severity of the violation of the right to adversarial proceedings does not, however, appear sufficient to justify invoking the concept of non-existence, given the need to take into account the sensitive balance between such right effectiveness and the stabilizing function of *res judicata*, which does not seem to allow recourse to this concept outside the cases expressly provided for by law.

Sommario: 1. Il caso: una nuova ipotesi di inesistenza della sentenza? – 2. Nullità vs inesistenza: un dibattito risalente – 3. L'implicita (ma immotivata) estensione della disciplina dell'art. 159 c.p.c. all'inesistenza – 4. Il ricorso all'interpretazione per principi, svincolata dalla disciplina codicistica e dall'interpretazione sistematica – 5. Il solo apparente aggancio alla giurisprudenza in materia di violazione del contraddittorio – 6. Il recente arresto nomofilattico sui presupposti fondanti come possibile apertura alle ragioni dell'ordinanza?

1. Il caso: una nuova ipotesi di inesistenza della sentenza?

La vicenda oggetto dell'ordinanza in esame trae origine da un procedimento instaurato da un contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e conclusosi con una sentenza a favore del primo; in seguito al passaggio in giudicato della stessa, il contribuente adiva, per ottenerne l'ottemperanza, la (*medio tempore* divenuta) Corte di giustizia di primo grado di Roma, la quale accoglieva il ricorso dopo aver evidenziato che la predetta sentenza – che era stata notificata ben due volte - non era stata impugnata né nel termine breve di 60 giorni né entro il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, in sede di ottemperanza, deduceva di non aver mai ricevuto alcuna notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto di ottemperanza e proponeva, contro tale decisione, ricorso per cassazione ritenendo che, a fronte della omessa notificazione del ricorso introduttivo, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale si configurasse come «titolo giudiziario radicalmente inesistente» e pertanto ne chiedeva la cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

L'Agenzia delle Entrate sottolineava altresì l'errore in cui sarebbe, a suo avviso, incorsa la Corte di giustizia nell'aver ritenuto implicitamente applicabile l'art. 38 comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 laddove prevede, analogamente all'art. 327 comma 2 c.p.c. l'inapplicabilità del termine lungo «se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza» in quanto nel caso di specie la notificazione dell'atto introduttivo non era nulla ma del tutto inesistente: dunque, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'omessa instaurazione del contraddittorio avrebbe determinato l'inesistenza dell'intero processo nonché della decisione conclusiva che poteva, pertanto, essere impugnata senza limiti di tempo.

La Sezione rimettente, ritenendo la questione così come prospettata dall'Agenzia delle Entrate non manifestamente infondata e di particolare importanza, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

2. Nullità vs inesistenza: un dibattito risalente

La tesi patrocinata dall'Agenzia delle Entrate e sostanzialmente fatta propria dalla Sezione rimettente, che – come emerge chiaramente dall'ordinanza di rimessione – ne auspica l'accoglimento da parte delle Sezioni unite, fa nascere alcune questioni teoriche meritevoli di approfondimento, che si collocano nell'ambito di un dibattito risalente.

Come noto, infatti il codice di rito non presenta alcuna disposizione relativa all'inesistenza, la quale risulta essere perlopiù una categoria dottrinale, spesso utilizzata anche dalla giurisprudenza. Invero, già in sede di redazione dell'odierno codice di procedura civile si era affermato un forte dibattito in merito ai rapporti tra la categoria della nullità e quella della inesistenza. Tuttavia, il legislatore del 1940, con la formulazione dell'art. 161 c.p.c., aveva

inteso dare priorità alla stabilità delle sentenze e aveva pertanto previsto la regola fondamentale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, stabilendo che in assenza di tempestiva impugnazione tutte le nullità vengono assorbite dal giudicato¹. La dottrina appare concorde nel ritenere che l'unica eccezione testuale a tale regola sia contenuta nel comma 2 del medesimo articolo, che stabilisce che tale principio di conversione non trova applicazione nell'ipotesi di sentenza priva di sottoscrizione del giudice². Come noto, è in merito a quest'ultima ipotesi che si è iniziato a parlare – non senza contrasti³ – di inesistenza della sentenza precisando che, stante la sottrazione della stessa all'onere di impugnazione⁴, il soggetto leso da una sentenza priva della sottoscrizione del giudice può farne valere il vizio anche – e in tal caso *sine die* – con un'apposita *actio nullitatis*, nonché in via di eccezione o attraverso l'opposizione all'esecuzione⁵.

¹ F. AULETTA, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, Padova, 1999, pp. 189 ss.

² La dottrina ha tentato di sciogliere il nodo relativo all'ambito di applicabilità del comma 2 dell'art. 161 cercando di comprendere che cosa volesse intendere il legislatore per "sentenza priva di sottoscrizione". L'impostazione tradizionale è giunta alla conclusione per la quale tale disposizione debba essere interpretata restrittivamente: invero, essa dovrebbe trovare applicazione nei soli casi di difetto totale di sottoscrizione del giudice. Dunque, in tale prospettiva, autorevole dottrina osserva che la firma di anche uno soltanto dei magistrati del collegio è sufficiente per sottrarre la decisione dal regime dell'art. 161 comma 2 e 354 comma 1 c.p.c., assoggettandola, invece, al regime ordinario delle nullità relative alla costituzione del giudice. Questa tesi è stata poi confermata dalle Sez. Un. 20 maggio 2014, n. 11021 in *Giustizia civile.com*, 26 novembre 2014 con nota di A. FABBÌ, *Le Sezioni Unite compongono il contrasto giurisprudenziale sul regime della sentenza con sottoscrizione "manchevole"*; in *Foro it.* 2014, I, c. 1072, con nota di F. AULETTA, *La nullità (sanabile) della sentenza che manca della sottoscrizione di «un» giudice*; in *Corr. giur.*, p. 967 con nota di C. CONSOLO, *La sottoscrizione manchevole, ma non mancante ("omessa")*, in una prospettiva neo-processual-razionalista. In sostanza, secondo la dottrina menzionata, sono riconducibili alla categoria dell'inesistenza della sentenza esclusivamente quelle fattispecie eccezionali in cui l'atto non è minimamente riferibile ad un organo giurisdizionale investito della *potestas iudicandi*: per tali motivi, la dottrina inserisce nel novero di tali ipotesi, anche il caso di scuola della sentenza resa a *non iudice*, ossia resa da un soggetto radicalmente privo del potere di giudicare: per un maggiore approfondimento, v. F. AULETTA, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, cit., pp. 211 ss.; G. BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, pp. 260 ss.

³ Escludono che possa parlarsi di inesistenza A. CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. civ.*, XVIII, 1998, pp. 294 ss.; F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile. Principi e modelli della tutela giurisdizionale dei diritti*, Bologna, 2026 pp. 455 ss., il quale afferma «posto che "sentenza inesistente" vuol dire quasi niente, questa sentenza non può considerarsi che nel modo in cui il codice la qualifica, cioè nulla. Infatti, l'art. 354, comma 1°, recita: "il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che [...] dichiarare la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma"»; G. VERDE, *Diritto processuale civile, Parte generale, Vol. I*, Bologna, 2025, p. 279; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, vol. I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino, 2023, pp. 727 ss.

⁴ Il che, come noto, non esclude che la parte possa comunque far valere il vizio in sede di impugnazione; in tal caso, però, tempestivamente. V. infatti, Cass., 15 aprile 2021, n. 9910 che ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione promosso nel 2019 avverso una sentenza non sottoscritta risalente al 2006, sul rilievo che «ove la nullità insanabile sia fatta valere attraverso l'appello o il ricorso per cassazione, è necessario che ciò avvenga secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione, quindi tempestivamente, nel rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.».

⁵ G. VERDE, *Diritto processuale civile*, cit., p. 279.

Tuttavia, come ricorda la stessa ordinanza in commento (§ 5.4), nel corso del tempo la giurisprudenza ha progressivamente ampliato il novero di ipotesi riconducibili alla categoria dell'inesistenza mediante un'applicazione estensiva dell'art. 161 comma 2 c.p.c. anche a fattispecie ulteriori rispetto a quella espressamente contemplata dal legislatore. Alla base di tale orientamento vi è la volontà di sottrarre tutti quei casi di gravi nullità al regime delle mere impugnazioni, in quanto esse dovrebbero poter essere fatte valere in qualsiasi momento, sul presupposto che vizi di tale gravità non possano essere assorbiti dal passaggio in giudicato della sentenza.

Tale tendenza non è andata esente da critiche, non essendosi mancato di sottolineare come dietro alla categoria dell'inesistenza – non espressamente contemplata dal legislatore e priva, allo stato attuale, di rigidi confini – possano nascondersi pericoli importanti. Autorevole dottrina, infatti, ritiene che ammettere facilmente la categoria dell'inesistenza significa da un lato aggirare, svuotandolo di significato, il principio fondamentale contenuto nell'art. 161 comma 1 c.p.c. per cui i vizi devono essere fatti valere tramite le impugnazioni nel rispetto dei termini fissati dalla legge⁶ e dall'altro compromettere la certezza di rapporti giuridici nonché la funzione stabilizzante del giudicato⁷.

Se il nodo centrale consiste nello stabilire se l'ipotesi venuta in rilievo possa essere ricondotta – o meno – nell'ambito applicativo dell'art. 161 comma 2 c.p.c., ad avviso di chi scrive, la risposta dovrebbe essere negativa. Le argomentazioni addotte dall'ordinanza in commento, infatti, non appaiono convincenti; ma, per dar conto di tale affermazione, appare necessario procedere per gradi, stante il folto numero di precedenti e di temi evocati dalla pronuncia.

3. L'implicita (ma immotivata) estensione della disciplina dell'art. 159 c.p.c. all'inesistenza

Anzitutto, deve dubitarsi dell'automatismo che l'Agenzia delle Entrate – e, sulla scia di questa, l'ordinanza di rimessione – delinea tra inesistenza della notifica dell'atto introduttivo e inesistenza della sentenza.

Vero è che, nella specie, si versava effettivamente in ipotesi di mancanza in *rerum natura* del primo atto, e dunque di inesistenza materiale, figura in ultimo riconosciuta anche dalla giurisprudenza più restrittiva⁸; come è vero che in presenza di una totale omissione di un atto,

⁶ G. BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, cit., pp. 232 ss.

⁷ F. AULETTA, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, cit., pp. 193 ss.

⁸ Si allude alla svolta giurisprudenziale segnata dalla decisione delle Sezioni Unite 20 luglio del 2016, n. 14916, ove le stesse prendono posizione in merito alla qualificazione, in termini di inesistenza oppure di nullità sanabile, della notificazione del ricorso per cassazione presso il difensore domiciliatario per il giudizio di primo grado, anziché presso il difensore costituito nel giudizio di appello e presso il quale la parte aveva eletto domicilio per tale grado del processo. Invero, la Suprema Corte elude il quesito posto dall'Ordinanza di rimessione e cioè se, stante il mutato quadro costituzionale e comunitario, la distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione potesse ancora conservare validità scientifica, limitandosi, invece, a stabilire che l'inesistenza del ricorso per cassazione resta configurabile laddove venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, rimanendo, dunque,

non è possibile ipotizzare l'applicazione del comma 3 dell'art. 156 c.p.c.⁹ poiché appare evidente che un atto materialmente inesistente non può raggiungere lo scopo¹⁰ a cui era preordinato e di conseguenza non può essere, per tale via, sanato¹¹. Tuttavia, ciò che sembra mancare all'interno dell'ordinanza in esame, è il passaggio logico tra inesistenza materiale di un atto ed inesistenza giuridica di altro atto dal primo dipendente: invero, la Sezione rimettente sembra dare per scontato che l'inesistenza materiale della notificazione del ricorso introduttivo si sia propagata all'intero processo e dunque anche alla sentenza, sulla falsariga di quanto enunciato dall'art. 159 c.p.c. (mai, peraltro, formalmente richiamato). Forse, sul punto è bene fare qualche precisazione.

È pacifico che il processo costituisca un fenomeno di durata caratterizzato da una sequenza logica e temporale di atti tra loro concatenati e funzionali al raggiungimento di un risultato finale¹². Ciascun atto è dotato di un proprio modello legale e, pertanto, necessita dei requisiti previsti dalla legge per potersi dire valido ed esplicare i suoi effetti. La concatenazione degli

tutte le altre ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Pertanto, stante che il luogo in cui viene eseguita la notificazione del ricorso per cassazione non attiene ai predetti elementi costitutivi essenziali dell'atto, non appare configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di inesistenza. Tuttavia, le Sezioni Unite non negano radicalmente l'esistenza di tale categoria ma confermano la distinzione tra nullità ed inesistenza degli atti processuali nonché tra c.d. inesistenza materiale (totale mancanza materiale dell'atto) e c.d. inesistenza giuridica (attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto). Osservano Auletta e Poli che, sebbene sia innegabile che tale pronuncia abbia ridimensionato la categoria dell'inesistenza, essa non vada, tuttavia, condivisa nella parte in cui mantiene in vita la contrapposizione tra «atto difettoso» e «difetto di atto». Tale contrapposizione, infatti, oltre al non essere rilevante nella logica del procedimento giurisdizionale, non è menzionata né nell'art. 160 c.p.c. né in nessun'altra disposizione codicistica in tema di nullità degli atti. Ma dall'altro canto è sufficiente evidenziare che nella logica del procedimento giurisdizionale, in presenza di una deviazione dal modello legale, a nulla rileva se si è in presenza di un «atto difettoso» o di un «difetto di atto», in quanto in entrambi i casi «per un verso, viene a mancare una delle condotte che secondo il legislatore rappresentano un elemento essenziale per la validità della sentenza; per altro verso, se successivamente alla deviazione dal modello, per irrilevanza in concreto dell'elemento mancante o per successivo raggiungimento dello scopo della norma sulla forma inosservata, il procedimento può proseguire verso la sua naturale meta— la pronuncia nel merito della domanda proposta—, la deviazione del procedimento perde rilevanza»: v. F. AULETTA - R. POLI, *Il lento addio dei giudici all' "inesistenza" degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1658. Questo principio è stato riconfermato di recente dalla sentenza Cass., Sez. Un., 18 marzo 2026, n. 6474 che ha risolto il contrasto in tema di idoneità della notificazione nulla ad interrompere la prescrizione, segnalata da V. TULUMELLO, *Le Sezioni Unite sull'interruzione della prescrizione in caso di notifica dell'atto introduttivo affetta da nullità*, in *www.judicium.it*, 21 luglio 2026.

Sulle Sezioni Unite del 2016, v. anche F.C. MALATESTA, *Giudizio inesistente e implicazioni sul contraddittorio: rimessa la questione alle Sezioni Unite*, in *www.judicium.it*, 9 giugno 2026, § 6.

⁹ Invero, non appare condivisibile la tesi del contribuente, il quale affermava che «qualsivoglia questione concernente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta comunque in ogni caso sanata a seguito dell'incontestata rituale notificazione [...] della Sentenza», poiché in presenza di una totale omissione di un atto, come nel caso di specie, non può trovare applicazione l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

¹⁰ Per «scopo» dell'atto si intende «quella frazione dello scopo complessivo del processo alla cui realizzazione l'atto istituzionalmente è destinato»: E. MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Torino, 1942, pp. 196 ss. testo e nota 60.

¹¹ V. CAPASSO, *Nullità degli atti e offensività necessaria. Contributo alla difesa della legalità del processo civile*, Roma, 2023, p. 234.

¹²G. VERDE, *Diritto processuale civile, Parte generale*, cit., p. 272.

atti implica che ciascun atto costituisca presupposto del successivo; pertanto, se il primo è viziato, anche il secondo sarà affetto dal vizio, poiché la validità dell'atto precedente costituisce elemento della fattispecie dell'atto successivo¹³. Tali acquisizioni sono condensate nell'art. 159 c.p.c., che costituisce il fondamento normativo della propagazione della nullità agli atti successivi dipendenti; ma analoga disciplina non è testualmente contemplata per la categoria dell'inesistenza (essa stessa, come ricordato, priva di un espresso riconoscimento nel codice di rito). Ne consegue che: anche assumendo – come nel caso di specie – l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, bisognerebbe comunque verificare se il vizio propagato agli atti successivi conservi la medesima natura oppure possa tradursi in una mera invalidità degli stessi.

La necessità di interrogarsi in merito alla propagazione del vizio è dimostrata altresì dal confronto con altri settori dell'ordinamento. Nel processo penale, infatti, l'art. 185 c.p.p. disciplina, come l'art. 159 c.p.c., il fenomeno della propagazione delle nullità, prevedendo che la nullità di un atto si propaghi a quelli successivi in forza del rapporto di dipendenza – laddove sussistente – che li lega. Al contempo, il codice contempla espressamente – a differenza di quanto avviene nel processo civile in relazione all'inesistenza – la distinta categoria dell'inutilizzabilità, idonea ad operare ogni qualvolta gli elementi di prova siano stati acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191 c.p.p.). La coesistenza di tali categorie – destinatarie di un regime normativo differente – ha indotto la giurisprudenza e la dottrina processualpenalistica¹⁴ ad interrogarsi in merito alla possibilità di applicare in via analogica il meccanismo propagativo previsto dall'art. 185 c.p.p. anche alla categoria dell'inutilizzabilità, giungendo, tuttavia, ad una soluzione negativa¹⁵. Ad avviso di chi scrive, indipendentemente dalla bontà della soluzione, tale approccio metodologico è pienamente condivisibile: invero, prima di estendere una determinata disciplina ad una categoria differente da quella per la quale essa è stata dettata, sembra indispensabile verificare se tale operazione trovi riscontri positivi sul piano normativo e sistematico. Analoga verifica avrebbe dovuto svolgere anche la Sezione rimettente, che invece si è limitata a presupporre che l'inesistenza materiale della notificazione del ricorso introduttivo si propagasse senza dubbio a tutti gli atti successivi nonché alla sentenza che definiva il giudizio, senza confrontarsi con l'assenza di una disposizione analoga all'art. 159 c.p.c. riferita all'inesistenza. L'ordinanza, infatti, non spiega per quale ragione il meccanismo propagativo previsto dal legislatore per la nullità dovrebbe operare anche con riferimento ad una categoria diversa quale quella dell'inesistenza.

¹³ Cfr. V. CAPASSO, *Nullità degli atti e offensività necessaria*, cit., pp. 197 ss.

¹⁴ Cfr. F.R. DINACCI, *L'inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Milano, 2008, pp. 87 ss.

¹⁵ Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 1996, Sala.

L'errore, peraltro, non sembra arrestarsi al metodo, ma pare essersi riflesso sul risultato dell'operazione ermeneutica: perché sembra evidente che l'atto successivo dipendente risulta viziato tanto nell'ipotesi in cui quello che lo precede sia nullo, quanto nel caso in cui esso manchi del tutto. Ma in entrambi i casi esso risulterà (esistente, eppure) nullo, per la mancanza di uno degli elementi costitutivi della sua fattispecie.

4. Il ricorso all'interpretazione per principi, svincolata dalla disciplina codicistica e dall'interpretazione sistematica

A ben vedere, in realtà, la pronuncia sembra prescindere non solo dalla logica, ma dalla complessiva disciplina codicistica delle nullità, fondandosi piuttosto su principi. Invero, la proposta ricostruttiva muove dichiaratamente dall'interpretazione «costituzionalmente, convenzionalmente ed unionalmente orientata» ma, anche sotto questo profilo, l'argomentazione non risulta convincente.

Afferma l'ordinanza che «la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa» determinano la nullità della sentenza, mentre è oggetto di discussione «se l'assoluta mancanza di contraddittorio per inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo possa essere considerata quale ulteriore causa di inesistenza della sentenza». Emerge da tale impostazione l'idea della Sezione rimettente per la quale la non integrità del contraddittorio sia una violazione meno grave rispetto alla totale mancanza di esso; pertanto, ad avviso della stessa, la prima ipotesi sarebbe pacificamente ricollegabile al regime delle nullità mentre la seconda, per la sua maggiore gravità, giustificherebbe il ricorso alla categoria dell'inesistenza. L'argomentazione non stupisce, perché, come noto, il tradizionale discrimine evocato in giurisprudenza tra atto nullo e atto inesistente è individuato nella distanza che un determinato atto presenta dal modello legale tipico (in sostanza, quanto più l'atto si allontana dal modello legale, più il vizio è grave)¹⁶; ma non sembra potersi condividere tale impostazione. Invero, la distinzione tra mancata instaurazione del contraddittorio per inesatta o nulla notificazione e mancata instaurazione del contraddittorio per omessa notificazione dell'atto introduttivo, non appare così radicale da giustificare soluzioni differenti sul piano degli effetti; infatti, in entrambi i casi lo scopo avuto di mira non è raggiunto, e la conseguenza è la stessa: il convenuto, che non ha avuto conoscenza del processo, non ha potuto parteciparvi, perdendo il diritto al contraddittorio nonché di difesa per – almeno – un grado di giudizio.

Ancora una volta, peraltro, non solo la tesi risulta debole dal punto di vista della teoria generale della nullità, ma sembra suscettibile di più diretta smentita ricorrendo all'interpretazione sistematica.

¹⁶ L'ordinanza, infatti, evidenzia tale diversa graduazione di gravità del vizio affermando che l'inesistenza della notificazione ricorre solo in «in casi di eccezionale gravità, ove il pregiudizio al contraddittorio è assoluto» reputando, quindi, «ingiustificata una interpretazione che [...] equipari invece del tutto i casi di inesistenza e di nullità della notificazione».

Ulteriori argomentazioni contrarie alla soluzione prospettata dalla rimettente sembrano infatti potersi ricavare dalla disciplina del procedimento monitorio. Come noto, l'art. 188 disp. att. c.p.c. prevede che il decreto ingiuntivo sia radicalmente inefficace (sì da non necessitare neppure il promovimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) qualora non sia stato notificato entro i termini stabili dalla legge. Tale previsione – comunque non evocata dall'ordinanza in commento – potrebbe in prima battuta apparire di indiretta conferma della tesi ivi sostenuta. Tuttavia, appare evidente come la disciplina appena richiamata sia strettamente legata al giudizio monitorio, il quale costituisce un procedimento speciale caratterizzato dall'assenza iniziale del contraddittorio, che viene quindi in qualche modo controbilanciata dalla previsione del richiamato art. 188; quest'ultimo, pertanto, non appare suscettibile di essere applicato al di fuori di tale ambito.

In ogni caso, poi, ampliando ulteriormente la visuale alla considerazione sistematica della disciplina monitoria, emerge un ulteriore dato che consente di confortare la conclusione qui sostenuta: l'art. 650 c.p.c. stabilisce che nel caso di irregolare notificazione, l'intimato può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto. Con tale norma il legislatore intende riconoscere la possibilità per il debitore di agire tardivamente non appena questi abbia avuto conoscenza del decreto; ma ponendo un termine ultimo, che, coerentemente con l'unica ipotesi contemplata dal testo originario del codice (prima dell'intervento della Corte costituzionale che vi ha aggiunto quella in cui alla effettiva conoscenza sia però seguita l'impossibilità di proporre opposizione)¹⁷, è ricollegato al verificarsi di un evento che assicura certamente la conoscenza del provvedimento, ovvero l'inizio dell'esecuzione.

Tale disciplina appare particolarmente significativa ai fini del caso qui esaminato: essa dimostra infatti che il legislatore, mentre ha doverosamente inteso fornire delle tutele alla parte che non abbia avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, in un giudizio che si caratterizza per l'assenza iniziale del contraddittorio, ha ritenuto comunque di dover operare un bilanciamento tra le esigenze di difesa (attuate con la rimessione in termini dell'ingiunto) con quelle di certezza dei rapporti giuridici (tutelate mediante la fissazione di un termine ultimo, che onera la parte, pur tardivamente edotta del provvedimento pronunciato nei suoi confronti, di attivarsi, senza potersi appiattare sulla irritualità compiuta a monte). Se questo è vero, risulta poi difficile condividere la tesi per la quale la mera omissione di notificazione faccia nascere nella sentenza un vizio talmente grave da renderne la contestazione svincolata da qualsiasi limite temporale anche una volta che la stessa sia formalmente portata a conoscenza del soccombente. Pertanto, stante la duplice notificazione della sentenza, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto tempestivamente agire a partire dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento.

¹⁷ Cfr. Corte cost., 20 maggio 1976, n. 120.

5. Il solo apparente aggancio alla giurisprudenza in materia di violazione del contraddittorio

Se le considerazioni sin qui svolte fondano soprattutto su quanto la Sezione tributaria non pare aver considerato, va sottolineato che anche l'apparato argomentativo utilizzato – ed essenzialmente fondato sulla ricognizione della giurisprudenza pregressa – appare ben poco pertinente.

In realtà, la Sezione rimettente riconosce preliminarmente (e correttamente) che la giurisprudenza di legittimità tende a ricollegare, in linea generale, le ipotesi di violazione del contraddittorio – il quale, peraltro, in alcune circostanze ed entro certi limiti previsti dalla legge può essere derogato – al regime delle nullità. Tuttavia, successivamente essa osserva che accanto a tale orientamento si sia progressivamente sviluppata la tendenza ad estendere la categoria dell'inesistenza anche ad ipotesi relative al difetto di instaurazione del contraddittorio.

A sostegno della propria ricostruzione la Sezione rimettente richiama le sentenze Cass., 5 ottobre 2001, n. 12292, ribadita da Cass., 10 giugno 2004, n. 11047; Cass., 3 agosto 2007, n. 17060 e Cass., 6 giugno 2013, n. 14360, affermando che ricorrerebbe un'ipotesi di inesistenza della sentenza «tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio». Tuttavia, i precedenti richiamati riguardano fattispecie non pienamente sovrapponibili a quella oggetto dell'ordinanza in esame: invero, nelle pronunce citate, la notificazione dell'atto introduttivo era stata effettuata nei confronti di persona già deceduta, con conseguente pronuncia resa nei confronti di un soggetto privo della capacità processuale¹⁸. Nel caso di specie, invece, la problematica riguarda la totale omissione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di un soggetto esistente e legittimato a partecipare al giudizio. Dunque, trattandosi di situazioni differenti, sarebbe stato quantomeno necessario procedere ad una puntuale argomentazione in merito alla loro assimilazione sotto il profilo che interessa. Non sarebbe, pertanto, possibile dedurre, da tali richiami, i motivi per i quali l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo possa condurre all'inesistenza della sentenza.

¹⁸ Come noto, l'art. 1 c.c. stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona; pertanto, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica. Invero, poiché presupposto necessario della *vocatio in ius* è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti. In sostanza, la inesistenza della notificazione dell'atto di citazione impedisce radicalmente l'instaurazione del contraddittorio nonché la valida costituzione del rapporto processuale tra le parti, con l'ulteriore conseguenza che la decisione che sia stata eventualmente emessa sulla base di una notifica inesistente è affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo: v., *ex multis*, Cass., 27 gennaio 2023, n. 2512.

Non sembrano offrire un reale supporto alla tesi sostenuta dalla Sezione rimettente nemmeno le sentenze richiamate in merito all'applicazione dell'art. 354 c.p.c.¹⁹. Tali decisioni, infatti, pur qualificando come inesistente (e non nulla) la notificazione dell'atto introduttivo e riconoscendo alla gravità della conseguente violazione del principio del contraddittorio la capacità di derogare all'ordinario regime codicistico, non si spingono sino ad affermare l'inesistenza della sentenza; né affrontano il tema dell'eventuale onere del soccombente di impugnarla comunque, ove debitamente notificata²⁰.

Di tale ultimo profilo si occupa, invece, la sentenza Cass., 15 gennaio 1996, n. 272, che merita una menzione particolare: invero, la Sezione rimettente richiama tale pronuncia come precedente volto a rafforzare la tesi dell'inesistenza; ma poco avvedutamente, poiché, ad una più attenta lettura, risulta che tale precedente vada in una direzione completamente opposta rispetto a quella sostenuta nell'ordinanza di rimessione, avallando, piuttosto, la posizione qui assunta.

Tale pronuncia, in realtà, si distacca dall'impostazione dell'ordinanza in commento per almeno due motivi principali: in primo luogo la sentenza origina da una fattispecie, ancora una volta, non sovrapponibile rispetto a quella oggetto dell'ordinanza. Invero, nel caso di specie il ricorrente lamentava una potenziale inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione in quanto, a suo dire, l'agente postale aveva attestato falsamente di aver lasciato avviso di deposito del plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione presso l'ufficio postale. La Cassazione sul punto afferma che in tale ipotesi non può parlarsi di inesistenza della notificazione, ricorrendo tale qualificazione solo allorché «l'atto esorbita completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando totalmente difettano gli elementi

¹⁹ Cass., 12 aprile 2006, n. 8608 e Cass., 6 aprile 2022, n. 11245

²⁰ Nel caso della sentenza del 12 aprile 2006, n. 8608 il caso originava da un vizio della notifica di citazione: il convenuto, infatti, era rimasto assente nel giudizio di primo grado poiché l'atto di citazione era stato notificato presso un luogo diverso da quello di residenza o di lavoro e con il quale il convenuto non aveva alcun rapporto; per tali motivi, secondo la terza sezione della Cassazione, tale notificazione è da considerarsi inesistente. Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma che «tale inesistenza, impedendo l'instaurazione, in primo grado, di un rapporto processuale tra le parti, ha comportato la radicale nullità del procedimento e della sentenza del giudice di primo grado». Inoltre, il giudice di legittimità, precisava che, nel caso di specie, l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo, se fosse stata rilevata dalla Corte d'appello, non avrebbe comunque potuto costituire motivo per la rimessione della causa al primo giudice stante la tassatività delle ipotesi elencate nell'art. 354 c.p.c. pertanto bisognava limitarsi a dichiarare la nullità del primo giudizio e della conseguente sentenza.

La seconda sentenza richiamata, nello specifico Cass., 6 aprile 2022, n. 11245, originava da un procedimento arbitrale nel quale gli arbitri, dopo il decesso di una delle parti e in mancanza dell'evocazione in giudizio dei chiamati all'eredità, stabilivano che il predetto procedimento dovesse proseguire nei confronti della parte defunta. La Corte, anche in tale ipotesi, dopo aver precisato che nel giudizio ordinario la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio comporta la rimessione della causa al primo giudice mentre nel caso di inesistenza della notificazione opera un rimedio più radicale quale la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, senza alcuna possibilità di regressione del procedimento, stabiliva che stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte defunta, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità del lodo senza poter aprire la fase rescissoria.

caratteristici del modello delineato dalla legge»²¹, mentre, laddove, per contro, sia ravvisabile la mera inadempienza di pur tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nel caso di specie), la sanzione è quella della nullità. Ed inoltre, la Corte precisa che, anche volendo ammettere nel caso di specie, in via meramente ipotetica, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, «questa non avrebbe potuto comunque determinare, a sua volta, la medesima giuridica inesistenza, bensì la semplice nullità della sentenza successivamente emanata dalla Corte di cassazione nel supposto difetto di regolare contraddittorio»: come si nota, giungendo a conclusioni esattamente opposte a quelle patrociniate dalla Sezione rimettente²².

È però rispetto ai due precedenti cui l'ordinanza in esame attribuisce rilievo centrale – Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570 e Cass., 23 gennaio 2019, n. 1893 – che principalmente si apprezza l'erroneità del riferimento.

In particolare, la richiamata sentenza Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570 – nucleo centrale del percorso argomentativo della Sezione tributaria – non sembra risolvere il quesito di cui si discorre, ossia della possibilità di configurare l'inesistenza della notifica *dell'atto introduttivo* come causa di inesistenza della decisione conclusiva, ma quella, ben diversa, della capacità o meno della notifica *della sentenza* a far decorrere il termine breve dell'impugnazione per la parte rimasta involontariamente contumace a causa della nullità o inesistenza della citazione.

Rispetto a tale questione, le Sezioni unite hanno ritenuto che la valida notificazione della sentenza fosse idonea a portare a conoscenza del contumace involontario la lite e, di conseguenza, il processo; traendone la conseguenza che, da tale momento, decorresse, anche nei suoi confronti, il termine breve per impugnare. A sostegno di tale tesi, la massima articolazione della Corte ha richiamato i «doveri di responsabile attivazione» gravanti su chiunque venga a rivestire il ruolo di parte processuale all'interno di un procedimento giurisdizionale, conducendo in ultimo un discorso analogo a quello qui svolto con riferimento all'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

Né, secondo la Corte, una siffatta ipotesi – nella quale la parte, resa edotta del processo solo alla conclusione del grado, sarebbe stata costretta a reagire a mezzo dell'impugnazioni in termini ristretti – sarebbe stata suscettibile di determinare un *vulnus* del suo diritto di difesa,

²¹ *Ex multis*, Cass., 3 agosto 1988, n. 4806

²² Ancora nella pronuncia del 1996, la Corte rammenta che l'autonoma azione di accertamento – non soggetta a preclusioni – è ammessa soltanto in presenza di inesistenza, la quale sussiste solo in caso di sentenza emessa a *non iudice* oppure priva di sottoscrizione del giudice; mentre nel caso di sentenza emessa dal giudice della controversia in violazione della fondamentale regola del contraddittorio, ricorrendo un mero caso di nullità, si applicano le regole proprie dei mezzi di impugnazione ordinari.

Quindi, ad avviso di chi scrive, la qualificazione di inesistenza giuridica deve operare in maniera circoscritta ai due casi che vengono ad essa pacificamente ricondotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, rimanendovi escluso il, pur grave, vizio del contraddittorio.

essendo in tal caso sufficiente, per il contumace, limitarsi alla denuncia della nullità della notifica dell'atto introduttivo e, conseguentemente, del giudizio.

Solo dopo aver chiarito che la notificazione della sentenza sia idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione anche nei confronti di chi non era a conoscenza del processo ai sensi degli artt. 325 e 326, la Corte si è confrontata con l'alternativa tra nullità e inesistenza: ma, ancora una volta, della notifica della sentenza; sottolineando la necessità di verificare se essa sia valida, nulla o inesistente poiché a tali ipotesi sono riconducibili regimi differenti. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite del 2007, ricorreva un'ipotesi di (ritenuta) inesistenza giuridica della notificazione della sentenza²³, con conseguente inapplicabilità del termine breve di impugnazione; dunque, nel percorso argomentativo della Corte, è l'inesistenza della notificazione della sentenza – e non dell'atto introduttivo – ad impedire la decorrenza del termine breve di impugnazione. In tale ipotesi, la inesistenza della notificazione della sentenza impedisce altresì il ricorso all'istituto della sanatoria del raggiungimento dello scopo venendo, invece, in rilievo il regime di cui il comma 2 dell'art. 327 c.p.c.

Il medesimo percorso argomentativo è ripreso dalla sentenza Cass., 23 gennaio 2019, n. 1893, unico precedente, tra quelli richiamati nell'ordinanza, sovrapponibile al caso di specie. Invero, in tale pronuncia il giudice di legittimità richiama i punti salienti della decisione del 2007, affermando che in presenza di un vizio relativo alla notificazione dell'atto introduttivo (inesistenza compresa), la valida notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; mentre, in sua assenza, rilevano il requisito della conoscenza della pendenza del processo ed il diverso riparto dell'onere probatorio²⁴, ai fini dell'applicabilità del comma 2 dell'art. 327 c.p.c.

²³ Vale la pena ricordare che la pronuncia di cui si discute precede nel tempo la richiamata Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916 che ha enormemente circoscritto i casi di inesistenza giuridica.

²⁴ L'art. 327 comma 2 c.p.c. pone il problema relativo all'individuazione della parte tenuta a provare la conoscenza del processo da parte del contumace involontario. Come noto la disposizione richiede il concorso di due distinte condizioni: una oggettiva della nullità degli atti indicati dalla norma ed una soggettiva rappresentata dalla mancata conoscenza del processo a causa della predetta nullità. In ordine al riparto dell'onere della prova di tali condizioni, si sono susseguiti diversi orientamenti; la giurisprudenza di legittimità è poi approdata – in conformità alla dottrina maggioritaria – all'indirizzo per il quale ambedue i requisiti devono essere provati in giudizio dalla parte contumace. Tale posizione viene, tuttavia, attenuata ammettendo il ricorso alle presunzioni semplici, segnatamente in ipotesi di nullità della notificazione (Cass., 12 luglio 2000, n. 9255; Cass., 1 marzo 2000, n. 2305). Invero, secondo l'orientamento condiviso dalle Sezioni Unite del 2007, la presunzione di ignoranza da parte del contumace della pendenza del procedimento, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte, sussiste solo in ipotesi di inesistenza della notificazione e non anche in quella di nullità (Cass., 22 maggio 2006, n. 11991; Cass., 29 marzo 2006, n. 7316). Tale conclusione trova giustificazione nell'idea per la quale la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero quando sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, mentre è nulla quando viene eseguita nei confronti di un consegnatario o in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla legge ma che abbiano qualche riferimento con il destinatario; pertanto, la nullità non è idonea ad impedire una conoscenza seppur minima del processo.

Particolarmente significativa, ai fini che qui rilevano, è l'affermazione della Corte, la quale precisa che «neppure la carenza di notificazione dell'atto introduttivo comporta di per sé sola né la giuridica inesistenza della sentenza, né una lesione del diritto di difesa che non sia poi idoneamente riparabile mercè il dispiegamento dell'impugnazione». In sostanza, dal precedente in parola si ricava che la notifica della sentenza è sufficiente, di per sé, a far sorgere in capo al contumace involontario l'onere di impugnarla, qualunque sia il vizio che abbia impedito la corretta instaurazione del contraddittorio.

Il principio affermato dalla sentenza del 2019 sembra trovare un'adeguata applicazione proprio con riguardo alla fattispecie oggetto dell'ordinanza. In quest'ultima, infatti, la sentenza tributaria era stata portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate mediante duplice notificazione; pertanto, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2007 e dal precedente del 2019, gravava sulla stessa l'onere di proporre tempestiva impugnazione, facendo valere, in quella sede, l'invalidità della notificazione dell'atto introduttivo. Ad avviso di chi scrive, tale circostanza rende difficilmente conciliabile la soluzione prospettata dall'ordinanza con i precedenti in essa richiamati, i quali escludono che la sola carenza della notificazione dell'atto introduttivo possa tradursi nell'inesistenza della sentenza o che possa essere eluso il regime ordinario delle impugnazioni.

6. Il recente arresto nomofilattico sui presupposti fondanti come possibile apertura alle ragioni dell'ordinanza?

Peraltro, anche a voler condividere, in via meramente ipotetica, il presupposto da cui muove l'ordinanza – secondo cui la sentenza del 2019 avrebbe fornito solo una possibile interpretazione della pronuncia del 2007 e che sarebbe possibile pervenire ad una diversa lettura di quest'ultima – la soluzione prospettata dalla Sezione rimettente non appare comunque convincente, ancora una volta sia sotto il profilo del metodo che del merito.

Anzitutto, infatti, è noto che la mera possibilità di offrire interpretazioni diverse da quelle invalse non costituisce, per giurisprudenza della stessa Cassazione, ragione sufficiente per mutare orientamento, in difetto di sopravvenienze normative²⁵; e la Corte non richiama, nella

²⁵ Come noto, infatti, Cass., Sez. Un., 12 maggio 2011, n. 10864, ha affermato, sul piano metodologico, che l'interpretazione di una disposizione processuale non può mutare solo perché è possibile una diversa lettura più persuasiva. Tale rigidismo trova giustificazione nel fatto che qualora il dato normativo sia rimasto immutato e su di esso si sia consolidato un orientamento giurisprudenziale stabile, le parti sono legittimate a fare affidamento su tale interpretazione; dunque, un suo superamento sarebbe ammissibile solo in presenza di sopraggiunti mutamenti del quadro normativo, costituzionale o convenzionale che rendono non più adeguato l'indirizzo precedente. Tale prospettiva è fatta propria dalla successiva Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23675, la quale evidenzia il carattere eccezionale dell'*overruling* in materia processuale. Esso, infatti, è ammissibile solo quando l'orientamento precedente risulti manifestamente arbitrario o pretestuoso ovvero conduca, anche alla luce di sopravvenuti mutamenti normativi o sociali, a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti. Alla luce di tali principi è da ritenere ingiustificato, in assenza dei presupposti richiesti, il ricorso ad una diversa interpretazione della predetta pronuncia.

specie, né mutamenti legislativi – neppure quello intervenuto sull'art. 101 c.p.c., comunque da ritenersi ben poco innovativo²⁶ –, né cambiamenti del diritto vivente.

Se quanto detto attiene al metodo, è pur vero che compito dell'interprete è provare a sistematizzare le pronunce di legittimità, anche quando non vi provvede la stessa Corte. Così, potrebbe immaginarsi che un simile mutamento possa rinvenirsi nella recente pronuncia – comunque non richiamata, neppure a fini argomentativi – delle Sezioni Unite 29 agosto 2025, n. 24172; la quale, nel delineare le c.d. questioni fondanti²⁷ del processo, menziona, tra l'altro (ma genericamente), l'integrità del contraddittorio, considerato un elemento costitutivo ed indefettibile del processo, sancito tanto a livello costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) che sovranazionale (artt. 6 CEDU e 47 CDFUE). Ma anche tale tentativo sembra destinato all'insuccesso e per una pluralità di ragioni.

²⁶ Benché il dovere di garantire il contraddittorio per tutto il corso del processo fosse già implicito nell'art. 24, comma 2, Cost., si è osservato che, a seguito della modifica dell'art. 101, comma 2, c.p.c., «la comminatoria espressa di tale (potere-)dovere [...] non lascia (più) dubitare che l'omesso esercizio dello stesso ridondi in una nullità, suscettibile, se non altrimenti sanata, di convertirsi in motivo di impugnazione (art. 161, 1° comma, c.p.c.)»: V. CAPASSO, *La novella dell'art. 101 c.p.c. e il dovere di «contraddittorio permanente»*, in D. DALFINO (a cura di), *La riforma del processo civile - II edizione ampliata e aggiornata*, Roma, 2025, p. 33. Nel senso che «ciò che agisce in funzione di regola (i.e., ciò che conforma l'agire) porta con sé il profilo della validità dell'atto compiuto, e quindi si colloca in modo speciale all'interno del diritto processuale, che non a caso codifica (art. 360-bis c.p.c.) l'ipotesi di violazione dei principi regolatori del giusto processo. Sicché, non è affatto superfluo il discorso se il principio possa o meno essere ricondotto al concetto (o al rango) di norma» anche F. AULETTA, *Regole e principi nella disciplina del processo amministrativo: il contraddittorio*, in *Dir. proc. amm.*, 2026, p. 4.

²⁷ La categoria del rapporto giuridico processuale fu elaborata dalla dottrina tedesca della seconda metà dell'Ottocento ad opera di Oskar von Bülow, il quale abbandona l'idea per la quale il processo fosse una mera successione di atti, configurandolo, piuttosto, come un autonomo rapporto giuridico, distinto da quello sostanziale, intercorrente tra il giudice e le parti e disciplinato da norme proprie. Tale costruzione è stata recepita e sviluppata anche dalla dottrina italiana soprattutto per il tramite di Liebman, v. E.T. LIEBMAN, *L'opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, pp. 328 ss.; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., p. 392.

Tale categoria è stata oggetto di innumerevoli critiche sebbene, come osserva Fabbì, essa continua ad essere utilizzata nella manualistica seppur con significati diversi rispetto a quello originario: per una rassegna v. A. FABBÌ, *Situazioni giuridiche e processo civile: micro speculazioni tra dogmi, categorie e concetti, dall'angolo visuale dell'accordo*, in *Il Processo*, 2024, p. 718, nota 86; nello stesso senso v. F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, cit., pp. 108 ss.; v., però, C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., pp. 391 ss.

In particolare, è stato evidenziato come il processo non possa essere efficacemente ricondotto allo schema del rapporto giuridico privatistico, in quanto esso è caratterizzato dalle posizioni soggettive delle parti che si atteggianno, prevalentemente, in poteri, facoltà ed oneri processuali, piuttosto che in diritti ed obblighi: v. N. PICARDI, *La successione processuale, vol. I, Oggetto e limiti*, Milano, 1964, pp. 31 ss.; E. FAZZALARI, *Processo e giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, pp. 2 ss.; nello stesso senso v. Goldschmidt, secondo il quale i diritti e gli obblighi delle parti non affondano le proprie radici nel rapporto processuale, potendosi, in tal caso, parlare perlopiù di meri oneri: cfr. J. GOLDSCHMIDT, *Il processo come situazione giuridica. Una critica del pensiero processuale, vol. I, traduzione e introduzione* di M. MARINELLI, Torino, 2019, p. XIV. Invero, tale rapporto processuale è tornato in auge con la recente pronuncia delle Sez. Un. 29 agosto 2025, n. 24172.

Anzitutto, tale pronuncia, pur valorizzando la centralità del contraddittorio nel contesto processuale, circoscrive la propria argomentazione alle ipotesi di violazione delle norme sul litisconsorzio necessario affermando che «il contraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario»²⁸ (e dunque non sembra occuparsi di altri vizi relativi all'integrità del contraddittorio quali, ad esempio, quelli derivanti dall'omessa notificazione dell'atto introduttivo). Certo, va dato atto dell'esistenza di non irragionevoli interpretazioni estensive della stessa, volte ad includere tutte le ipotesi di irrituale instaurazione del contraddittorio²⁹; il che potrebbe ritenersi in ultimo coerente con la riscoperta del c.d. rapporto giuridico processuale³⁰, che – sarebbe possibile argomentare – non può instaurarsi ove «la parte contro la quale [la domanda] è proposta non è stata regolarmente citata». Trarre da tale rilievo l'insussistenza di un onere di impugnazione avverso la sentenza resa in difetto di un presupposto fondante significherebbe, però, attribuire alla teoria del rapporto giuridico processuale e alla sentenza delle Sezioni Unite un significato del tutto inedito: ciò che il massimo consenso nomofilattico ha inteso confermare è che i presupposti fondanti non soggiacciono all'effetto preclusivo che la sentenza genera comunque quando viene impugnata, (ma) sul presupposto che lo sia; non certo giungere ad equipararne il regime a quello che il codice individua per la sentenza non sottoscritta.

Se tanto conferma una volta di più l'eccentricità della tesi prospettata dalla Sezione rimettente, il suo accoglimento – oltre a condurre ad un'inammissibile applicazione analogica della fattispecie legale dell'art. 161, comma 2, c.p.c. – risulterebbe, in ultimo, pure irragionevole: perché, anche a voler ammettere la totale inefficacia della sentenza resa in mancanza di notifica, la già rilevata impossibilità di distinguere sul piano degli effetti (e, prima, dell'incapacità di raggiungere lo scopo) tale ipotesi da quella della nullità non rilevata dell'atto introduttivo³¹ dovrebbe indurre, semmai, a rivedere l'orientamento nel senso che *anche* tale

²⁸ Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172, cit.

²⁹ G. DE CESARE, *Ragione più liquida in primo grado*, cit., p. 357 ss.

³⁰ Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172, in *Riv. dir. proc.*, 2026, p. 340, con nota di F.P. LUIO, *La logica non è un optional: a proposito di Cass. 29 agosto 2025, n. 24172*; ivi, 2026, p. 346, con nota di C. CONSOLO, *Si al doppio oggetto del giudizio, ma non al «giudicato» stabilizzatore: ampia rilevanza officiosa solo delle vere pregiudiziali «fondanti»*; in *Giur. it.*, 2025, p. 2303, con nota di S. BARONE, *Il c.d. «giudicato implicito» sulle pregiudiziali di rito: la parola di nuovo alle Sez. Un.*; ivi, 2026, p. 347, con nota di G. DE CESARE, *Ragione più liquida in primo grado: il cherry picking delle «questioni fondanti»*, con postilla di C. CONSOLO, *Grado di impugnazione, questioni di rito «fondanti» e doppio oggetto del giudizio*.

³¹ In tale prospettiva sembra ricondursi la soluzione prospettata da De Cesare, il quale, nel valorizzare l'integrità del contraddittorio quale questione fondante del processo, colloca sul medesimo piano le diverse ipotesi di violazione del contraddittorio: G. DE CESARE, *Ragione più liquida in primo grado*, cit., p. 350, nota 22. Diversamente, non può condividersi la tesi di Malatesta perché, pur ispirandosi al principio di strumentalità delle forme, fatto proprio dalle Sezioni Unite del 2016, non si avvede che rispetto allo scopo di instaurare il contraddittorio la gravità della deviazione dalla fattispecie risulta

ultima ipotesi determini l'inesistenza della sentenza³². E ad una simile conclusione non sembra verosimile che la Cassazione sia disposta ad arrivare.

Marialuigia Caccavale
Dottoressa in Giurisprudenza

irrilevante, F.C. MALATESTA, *Giudizio inesistente e implicazioni sul contraddittorio: rimessa la questione alle Sezioni Unite*, cit., § 6.

³² In termini strettamente dogmatici, in effetti, potrebbe obiettarsi che, ove la notifica sia semplicemente nulla, il rapporto risulti comunque instaurato, stante la possibilità di sanatoria *ex tunc* della stessa; in tale prospettiva, allora, avrebbe un senso distinguere tra nullità e inesistenza materiale della notifica. E tuttavia, ai fini che qui rilevano, le due situazioni continuano ad equivalersi, poiché, se la nullità non è mai stata sanata nel corso del processo che ha condotto alla pronuncia poi passata in giudicato, la sanatoria risulta ormai impossibile, esattamente come lo è in caso di inesistenza.